



Comune di Riccione

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/04/2021

Art. 1 **Finalità dei mercati**

1 - Il mercato agricolo ovvero di vendita diretta dei prodotti agricoli è un servizio di interesse pubblico che nasce allo scopo di dare risposta alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione.

2 – Il mercato persegue la finalità delle azioni di educazione alimentare ed orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

Art. 2 **Normativa di riferimento**

- Il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

- Il D.M. del 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti "Farmer's Market", riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

- Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

- Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

Art. 3 **Istituzione dei mercati agricoli**

1 - I mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile sono istituiti secondo la procedura di seguito disciplinata.

2 - L'istituzione o modifica del singolo mercato su area pubblica è deliberata dalla Giunta comunale di propria iniziativa o su proposta delle associazioni di categoria dei produttori agricoli o di altre associazioni.

3 – L'atto istitutivo del mercato deve riportare gli elementi descrittivi essenziali ovvero:

- l'individuazione dell'area mercatale
- numero totale dei posteggi o numero massimo di operatori ammessi
- la data e cadenza di svolgimento
- il Disciplinare specifico del mercato

4 – Nell'atto istitutivo del mercato possono essere facoltativamente indicati i seguenti elementi:

- superficie e dimensioni lineari dei singoli posteggi
- individuazione in planimetria dei singoli posteggi
- ogni altra indicazione utile a valorizzare il mercato

Art. 4 **Comitato di coordinamento**

1 - Al fine di ottenere il miglior risultato organizzativo è individuato un soggetto di coordinamento definito "Comitato di coordinamento" che avrà sede presso il Comune di Riccione.

2 - Il Comitato di coordinamento è nominato con Decreto Sindacale ed è composto dal Sindaco in qualità di Presidente o suo delegato, dal Dirigente del SUAP – Settore Attività Economiche, da un rappresentante della Polizia Locale e dalle Associazioni dei produttori o loro incaricati.

3 – Il Comitato di coordinamento nomina con provvedimento del Dirigente del SUAP il Comitato di Gestione di ogni singolo mercato composto da un rappresentante del Comune con funzione di segreteria, da uno o più rappresentanti delle Associazioni dei produttori o loro incaricati e da uno o più rappresentanti del Comune con le funzioni attribuite all'art. 5

4 - Il Comitato di coordinamento esamina l'andamento dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli, proponendo agli organi competenti azioni di adeguamento o miglioria in relazione all'interesse pubblico.

Art. 5 Obblighi del Comitato di gestione

1 - Il Comitato di gestione quale soggetto responsabile dell'area mercatale, ha l'obbligo di:

- a) gestione dei registri presenza e assenza degli operatori predisposto dal SUAP;
- b) comunicazione entro le ore 8,30 al comando polizia locale degli operatori presenti nella giornata di mercato;
- c) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato (a titolo esemplificativo l'occupazione costante del posteggio, l'allestimento e la gestione delle strutture di vendita, la vendita esclusiva di prodotti agricoli di stagione, l'esposizione chiara dei prezzi di vendita);
- d) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
- e) verifica la qualità delle produzioni e dei prodotti agricoli messi in vendita nonché il controllo dei prezzi;
- f) definizione delle attività di comunicazione, promozione dei prodotti territoriali e degli eventi divulgativi e promozionali del territorio, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
- g) esercitare attività di controllo sul rispetto del regolamento nonché del Disciplinare allegato alla delibera di istituzione del mercato con particolare riguardo ad ogni modifica dell'impresa o dell'attività agricola che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti;
- h) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini;
- i) assicurare l'ordine e la pulizia dell'area di mercato;
- j) procedere nel caso sia stato avvisato dell'assenza di un imprenditore agricolo per un predeterminato periodo, alla sostituzione dell'assente con altro imprenditore agricolo autorizzato secondo l'ammissione in posizione utile nella graduatoria approvata nell'ambito di istituzione di ciascun mercato.
- k) reportistica semestrale al Comitato di coordinamento sull'andamento e sulle presenze del mercato

Art. 6 Partecipazione al mercato

1 - Il Comitato di coordinamento ammette al mercato gli operatori individuati sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di mercato allegato alla delibera di istituzione del mercato stesso.

2 - Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, terzo comma, del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico

3 - Sono ammessi a partecipare al mercato agricolo in qualità di venditori, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui al comma 2 iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.

4 - I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18/5/2001 n. 228.

5 - Gli operatori ammessi alla vendita devono avere l'ubicazione dell'azienda agricola (o in caso di società delle aziende agricole dei soci), nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, nell'ambito territoriale individuato nel Disciplinare di cui al punto 1, con l'intento di valorizzare le produzioni agricole locali, e comunque non oltre l'ambito provinciale.

6 - Eventuali richieste di produttori con sede aziendale fuori dell'ambito provinciale saranno valutate dal Comitato di coordinamento in base alla disponibilità dei posteggi.

7 - L'attività di vendita all'interno del mercato agricolo di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci, da dipendenti o da collaboratori familiari nonché parenti e affini entro il quarto grado se:

- l'attività sia di carattere agricola o a lei connessa
- l'attività sia di aiuto, mutuo aiuto e di obbligazione morale
- il rapporto sia esclusivamente gratuito

Art. 7

Adempimenti per la partecipazione

1 - L'ammissione al mercato di vendita di prodotti agricoli è subordinata alla presentazione al Comune di Riccione della domanda di partecipazione al mercato, allegando la scheda descrittiva dell'azienda nonché delle produzioni aziendali relative ai beni posti in vendita nel mercato.

2 - Gli imprenditori agricoli, dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e dagli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla tracciabilità.

3 - Una volta raccolte le domande ed esperita la necessaria istruttoria il Comune trasmette tutta la documentazione relativa alle istanze pervenute al Comitato di coordinamento del mercato che, in base ai posteggi disponibili, stila una graduatoria seguendo i criteri fissati dal Disciplinare stesso, utile per la selezione delle aziende che potranno partecipare al mercato.

4- Nel caso in cui gli ammessi in graduatoria siano inferiori ai posti disponibili, i posteggi residui potranno essere assegnati direttamente dal Comitato di Coordinamento su richiesta espressa degli operatori, che, pur non avendo partecipato al bando, siano in possesso dei requisiti stabiliti dal disciplinare;

5 - Nel caso in cui gli ammessi in graduatoria siano superiori ai posti disponibili, gli spazi di vendita non occupati nel giorno di svolgimento del mercato, possono essere assegnati direttamente dal Comitato di gestione mediante assegnazione temporanea alle aziende agricole che seguono nella graduatoria;

6 - Nel caso in cui il Comitato di gestione, sia stato avvisato dell'assenza di un imprenditore agricolo per un predeterminato periodo, lo stesso soggetto procede nell'ambito delle proprie funzioni alla sostituzione dell'assente con altro imprenditore agricolo autorizzato secondo l'ammissione in posizione utile nella graduatoria;

- 7 - La graduatoria viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Riccione e dell'ammissione o meno viene fatta comunicazione diretta agli interessati.
- 8 - La durata della graduatoria e la sua revisione viene stabilita all'interno di ciascun disciplinare.
- 9 - Le imprese inserite nella graduatoria devono comunicare tempestivamente al Comitato di coordinamento del mercato ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nella scheda descrittiva dell'azienda.
- 10 - A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, il Comitato procede alla rettifica della graduatoria delle imprese ammesse al mercato, alla pubblicazione nell'Albo Pretorio della nuova graduatoria e a darne comunicazione agli interessati.
- 11 - Nell'ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.
- 12 - Non è prevista la spunta ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.
- 13 - I produttori devono esporre un cartello riportante la descrizione dell'azienda e dei luoghi di produzione dei beni posti in vendita.
- 14 - I produttori hanno l'obbligo di presentarsi al mercato con attrezzature (gazebo) secondo i colori stabiliti da ciascuna associazione agricola di appartenenza.
- 15 - Prima di lasciare il posteggio occupato i produttori agricoli dovranno pulire accuratamente il suolo loro concesso e procedere allo smaltimento secondo il principio della raccolta differenziata.
- 16 - E' obbligatorio per i partecipanti al mercato il pagamento dei costi relativi all'occupazione dell'area.

Art. 8 Prodotti agricoli in vendita

1. Nei mercati agricoli di vendita diretta è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. La manipolazione e/o trasformazione è comunque sempre da intendersi riferita ai prodotti provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli.
2. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi a quanto previsto nel Disciplinare del mercato, alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
- 3 - Nel rispetto delle norme CEE sulla qualità dei prodotti dovrà essere data visibilità ai prodotti insigniti di marchi di qualità aziendali o generici, quali "IGP, DOP, DOC, DOCG", etc
- 4 - All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione, limitatamente all'affettatura, alla vendita a peso previo frazionamento e attività similari, dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico - sanitarie (Reg. CE 852/04 e 853/04 e altre specifiche normative di settore)
- 5 - E' assolutamente vietato porre in vendita prodotti agricoli acquistati da mercati ortofrutticoli e da altre aziende sia agricole che commerciali, artigianali e industriali.

Art. 9 Prezzi

- 1 - L'imprenditore è tenuto ad esporre l'elenco dei prodotti e i relativi prezzi in modo ben visibile.

Art. 10

Attività di controllo sui singoli operatori agricoli

1 - Gli operatori agricoli ammessi allo svolgimento dei mercati, sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni indicate nel Disciplinare di mercato oltre a quelle previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

2. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato agricolo, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

3 - Il mercato agricolo è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi anche, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, delle banche dati della Provincia e del piano colturale presentato.

4 - Gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato agricolo sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche, anche mediante rilevamento fotografico, sia presso il banco di vendita nel posteggio del mercato, sia presso le attrezzature adiacenti, che nella propria azienda agricola anche se situata in Comune diverso da quello di Riccione, con l'ausilio delle Polizie locali giuridicamente competenti, sulle effettive produzioni e sulle rispettive quantità ed, inoltre, sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

5 - Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano l'esclusione dalla partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto.

6 - Nel caso vengano riscontrate violazioni, è previsto:

- a) invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate ed eventuale assegnazione di un termine per ottemperare;
- b) nel caso il soggetto non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, sospensione della concessione del posteggio per un massimo di 30 giorni
- c) in caso di tre violazioni, commesse anche in tempi diversi, il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione così come previsto all'art. 3 comma 3 del D.M. 20 novembre 2007.

Art. 11

Danni a terzi

1 - L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte dei partecipanti

Art. 12

Validità del Regolamento

1 - Il regolamento comunale del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli sostituisce integralmente il regolamento approvato con delibera di C.C. 34 del 26.05.2011 ed entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.